



Copia informatica ad uso amministrativo

**ORDINANZA DEL SINDACO**  
**Registro Generale n. 30 del 20-04-2020**

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID 19: ADOZIONE DEL PIANO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO DI GENERI ALIMENTARI NELLA FORMA DI MERCATO ALL'APERTO SU AREA PUBBLICA NELLE FRAZIONI DI PALAZZOLO E LUGAGNANO, PERIODO DAL 21.04.2020 AL 03.05.2020.**

Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020;
- l'ordinanza sindacale n. 17 del 12 marzo 2020, con la quale si disponeva la sospensione dei mercati settimanali del Lunedì a Palazzolo e del Martedì a Lugagnano fino al 3 aprile 2020;
- l'ordinanza sindacale n. 25 del 3 aprile 2020, con la quale si prorogava fino al 13 aprile 2020 la validità della predetta ordinanza 17/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 con il quale i termini di efficacia dei provvedimenti cui ai precedenti DPCM 11 marzo 2020 e DPCM 22 marzo 2020 vengono prorogati al 13 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10.04.2020;
- l'ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 37 del 03.04.2020;

Richiamate le proprie ordinanze sindacali n. 17 del 12.03.2020 ad oggetto: "Sospensione dei mercati settimanali di Palazzolo e Lugagnano fino al 03.04.2020", n. 25 del 03.04.2020 ad oggetto: "Emergenza COVID-19: proroga fino al 13.04.2020 delle ordinanze nn. 17/2020, 21/2020 e in parte n. 22/2020 inerenti rispettivamente mercati settimanali, divieto accesso strade vicinali e uso panchine, divieto attività motoria" e n. 26 del 10.04.2020 ad oggetto: "Emergenza COVID-19: Proroga fino al 03.05.2020 dell'ordinanza n. 17/2020 di sospensione dei mercati settimanali di Lugagnano e Palazzolo";

Considerato che l'ordinanza n. 40 del 13 aprile 2020 del Presidente della Regione del Veneto, pur prevedendo in via ordinaria il divieto di esercizio delle attività mercatali, così dispone: "il divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali: 1) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione; 2) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; 3) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita; 4) per i venditori e

compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al successivo punto K) e dell'allegato 5 del DPCM 10.04.2020, ove compatibili con le caratteristiche del mercato e nella parte eventualmente più restrittiva;

Ritenuto opportuno adottare il piano volto a consentire, nell'ambito del divieto generale regionale, lo svolgimento dell'attività nei mercati settimanali del lunedì mattina a Palazzolo e del martedì mattina a Lugagnano, tenuto conto del rilievo sociale e di servizio che l'attività mercatale di soli generi alimentari svolge nell'ambito del territorio comunale.

Ritenuto ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento.

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 – TUEL;

### **ORDINA**

1. è approvato il piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività mercatale ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 40 del 13.04.2020, allegato al presente provvedimento sotto la lettera A quale parte integrante e sostanziale per il periodo 21 aprile 2020 – 3 maggio 2020;
2. il piano di cui allegato A troverà puntuale esecuzione da parte degli operatori commerciali presenti;
3. l'attività mercatale può essere svolta nei mercati di Palazzolo (lunedì mattina) e Lugagnano (martedì mattina) nel rispetto tassativo e costante delle misure del piano di cui allegato A;
4. oltre alle sanzioni previste dall'ordinanza regionale n. 40/2020 a carico dei singoli responsabili, il mancato rispetto delle prescrizioni del piano di cui allegato A, qualora non sia possibile il ripristino immediato delle condizioni del piano, la sospensione immediata dell'attività mercatale con obbligo di rimozione dei mezzi entro un'ora;

### **DISPONE**

1. Nell'ambito dell'esercizio dell'attività commerciale, l'eventuale mancata partecipazione alle giornate di mercato da parte dei titolari di posteggio, non inciderà sull'obbligo di presenza annuale previsto dal vigente Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche;
2. E' consentita la partecipazione alle attività di vendita solo agli operatori titolari di posteggio (sono pertanto esclusi gli "spuntisti");
3. L'ufficio tecnico è incaricato alla delimitazione del mercato con transenne-fettuccia;
4. la trasmissione in copia a:
  - agli esercenti con le modalità ritenute più idonee (mail o notifica), anche mediante le relative Associazioni di categoria;
  - Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Verona
  - Polizia Locale di Sona

- Stazione Carabinieri di Sommacampagna;

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro il termine di 120 giorni.

Si dà atto che la presente ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

## **ALLEGATO A**

### **Piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività mercatali ai sensi dell'ordinanza del presidente della Regione Veneto n. 40 del 13 aprile 2020. Condizioni per l'esercizio dell'attività mercatale**

L'attività in tutti i mercati all'aperto è consentita a condizione che rispettino i seguenti punti:

1. l'area mercatale sia completamente delimitata mediante transenne, nastri o altri sistemi idonei in modo da definire esattamente: l'area interessata, l'accesso e l'uscita; è consentito individuare e segnalare ulteriori uscite di emergenza a condizione che siano costantemente presidiate;
2. sia previsto un unico accesso dell'area mercatale con l'individuazione di una area di rispetto esterna, anche non in uso esclusivo che consenta il formarsi una eventuale coda ordinata che rispetti le condizioni di distanziamento sociale;
3. vi sia la presenza costante di almeno due addetti per il mercato di Lugagnano e di un addetto per il mercato di Palazzolo, muniti di abbigliamento indicativo (gilet o giacca rifrangente), uno all'ingresso ed uno all'uscita, preposti al controllo e alla canalizzazione dei flussi e alla prevenzione degli assembramenti;
4. l'accesso all'area mercatale sia consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti monouso; al varco, nella logica della leale collaborazione, potranno essere messe a disposizione dei clienti che ne risultino sprovvisti mascherine e guanti monouso a cura dei titolari di posteggio;
5. Il numero massimo di persone che possono accedere contemporaneamente all'area mercatale sia pari al numero indicato nelle relative planimetrie allegate;
6. sia consentito l'accesso contemporaneo a ciascuna area mercatale di un solo componente per nucleo familiare, fatte salve situazioni di accompagnamento o vigilanza (minori, persone non autosufficienti etc);
7. il controllo degli accessi e delle eventuali code sia a cura ed onere dei titolari di posteggio partecipanti al mercato e delle loro organizzazioni;
8. in ciascun posteggio gli operatori siano in un numero idoneo a garantire il distanziamento sociale tra loro; con obbligo di indossare mascherine atte a garantire la copertura di naso e bocca oltre che guanti protettivi monouso;

9. sia messa in atto, da parte degli stessi operatori commerciali, ogni attività atta a prevenire la formazione di assembramenti; gli operatori commerciali hanno l'obbligo di segnalare alla Polizia locale con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti;

10. ogni operatore commerciale dovrà porre a terra, prima dell'inizio delle operazioni di vendita, segnaletica finalizzata a tenere distanziata la clientela dal banco e fra loro nel rispetto dei principi del distanziamento sociale di m. 2;

Per ciascuna area mercatale si allega la relativa planimetria, con riportata:

la conformazione dell'area mercatale con l'individuazione del numero di posteggi e la relativa perimetrazione,

- la capienza massima di clienti presenti contemporaneamente all'interno dell'area mercatale; eventuali misure integrative per la sicurezza dei singoli siti in relazione alle peculiarità dei luoghi.

Il Comando della Polizia locale predisporrà per ciascun mercato idonei servizi di controllo delle misure di sicurezza previste dal presente Piano.

Sono fatte salve eventuali prescrizioni da disporsi in loco da parte del Comando di Polizia Locale in ragione di esigenze di sicurezza ed igiene.

Il presente Piano si applica ai seguenti mercati:

- Mercato di Palazzolo,
- Mercato di Lugagnano.

**IL SINDACO**

**F.to MAZZI GIANLUIGI**

(firma apposta digitalmente sull'originale documento ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)